

**TRIBUNALE DI PALERMO  
SEZIONE FALLIMENTARE**

**Decreto di fissazione dell'udienza ex art. 12 bis L. n. 3/2012**

**Il Giudice delegato**

Visto il ricorso depositato – ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 L. 3/2012 (Procedure familiari) - il 15 giugno 2022 con cui DI BELLA Marco nato a Palermo il 23.11.1983, C.F.: DBLMRC83S23G273Y ed ivi residente in via re Martina n. 2 e MESSANA Anna nata a Palermo il 21.05.1984, C.F.: MSSNNA84E61G273O ed ivi residente in via Re di Martino n. 2, hanno formulato una proposta di piano del consumatore con l'assistenza dell'avv. Mariano Guzzo;

rilevato che al piano risulta allegata la documentazione prevista dall'art. 9 comma 2. L. 3/2012, nonché la relazione redatta dal Professionista nominato con funzioni di OCC, dott. Marco Genovese, avente i contenuti di cui all'art. 9, comma 3 ed attestante la fattibilità del piano;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale;

considerato che risulta dimostrato lo stato di sovraindebitamento dei ricorrenti;

verificata la ricorrenza dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 L. cit. e l'assenza di atti in frode ai creditori;

considerato che i proponenti, a norma dell'art. 9 della L. 3/2012, ove non vi abbiano già provveduto, devono depositare la proposta e la relazione, a cura dell'organismo di composizione della crisi, all'Agente della Riscossione ed agli Uffici Fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dei proponenti, dovendo contenere anche la ricostruzione della loro posizione fiscale e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti;

visti ed applicati gli artt. 7, 8, 9 e 12 bis legge n. 3/2012;

**FISSA**

per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 14 ottobre 2022 ore 10.00;

dispone che la proposta ed il presente decreto siano comunicati, a cura del Professionista nominato ex art. 15 L. cit., almeno trenta giorni prima dell'udienza a tutti i creditori presso la residenza o la sede legale, tramite posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento; i creditori dovranno fare pervenire al Professionista, con le medesime modalità, dieci giorni prima della data di udienza, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta; in mancanza di comunicazione, si riterrà che abbiano prestato consenso alla proposta;

## DISPONE

sino all'esito del procedimento:

- a) la sospensione delle procedure esecutive o cautelari in corso. Non possono, inoltre, essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio dei debitori che hanno presentato il piano da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore. La sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili;
- b) l'inibizione di DI BELLA Marco e MESSANA Anna alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito) e all'accesso al mercato del credito in ogni sua forma;

ordina la pubblicità della proposta e del presente decreto, a cura dell'OCC, sul sito [www.tribunaledipalermo.it](http://www.tribunaledipalermo.it) e la comunicazione alla Banca d'Italia;

onera l'OCC di depositare prospetto aggiornato del credito residuo e del piano di ammortamento (con la specifica delle rate da corrispondere a ciascun creditore).

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al proponente ed al Professionista dott. Marco Genovese.

Palermo, 17 giugno 2022

**Il Giudice delegato**

*Floriana Lupo*

*Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.*

**AL TRIBUNALE DI PALERMO**  
**Istanza di ammissione alla procedura di composizione**  
**della crisi da Sovraindebitamento**  
**art. 6 e seguenti Legge 27.01.2012 n.3**

Per i signori Di Bella Marco nato il 23.11.2983 a Palermo residente in via re Martina n 2 DBLMRC83S23G273Y e Anna Messana nata il 21.05.1984 a Palermo PA residente in Palermo in via Re di Martino n.2 MSSNNA84E61G273O


Piano del consumatore familiare

ESPONE

I signori di sopra risultano coniugati ed entrambi sono residenti a Palermo in via Re Martino n. 2 (v.piano allegato)

Entrambi i coniugi sono cointestatari del mutuo fondiario erogato da Unipol Banca s.p.a. Contraddistinto con il n. 06/239/8311649 stipulato in data 21/03/2011 per € 139.119,00 ;

- I signori hanno contratto matrimonio (v. all. 14 certificato di matrimonio);
- Il mutuo è stato acceso per l'acquisto dell'immobile che ad oggi costituisce l'abitazione principale in cui risiede con la moglie ed i figli come si evince dalla visura catastale (V.all. 15) oltre le spese di ristrutturazione dello stesso;
- Le parti si obbligavano a rimborsare la somma erogata in anni 30 mediate il pagamento di 360 rate mensili posticipate, comprensive di capitali e interessi;
- Che i debitori hanno puntualmente pagato le rispettive rate fino al 30.11.2013 termine oltre il quale è stata accolta la sospensione;
- Che il mutuo è stato oggetto di sospensione per 24 mesi dal 30.11.2013 al 31.10.2015 ;
- Che i signori di sopra hanno ottenuto un prestito chirografario da parte di Compass e creditore originario e successivamente ceduto Italo Sicav Plc , che a sua volta ha ceduto, TTi Italia srl, il quale ha notificato il pignoramento presso terzi per un importo tra rate scadute e interessi di € 16.789.00 per ristrutturazione dell'immobile.
- 
- Che i soggetti di sopra si trovano in un perdurante squilibrio fra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la difficoltà ad adempiere e la definitiva incapacità ad adempiere ai sensi dell'art. 6 co 2 della legge 3/ 2012 dati i sotto riportati le attività e passività





## 1 ATTIVO PATRIMONIALE

Il sig. Di Bella risulta essere titolare per il 50% dell'immobile sito in Palermo in via Re Martino n. 2 5,5 vani acquistato il 21.03.2011 per un prezzo pari ad € 165.000,00 ( v.all.28 atto di acquisto immobile ).

L'ulteriore 50% è di proprietà della moglie Messana (v. allegato 28 atto di acquisto).

Da una prima valutazione, da parte di una perizia giurata nel corso della procedura esecutiva immobiliare dell'Ing. Maurizio Di Paola Nominato dal G.E. Dott.re Minutoli r.g. 199/2019 (v. all. n.33), risulta che l'immobile ha subito una perdita di valore dell'intera zona e viene classificato come abitazione popolare ed il valore il 29.05.2020 è stabilito in € 64.000,00 (v. pag. 74 su 81 della perizia)

Debiti tributar  
Prestito r  
tor

## 2 PASSIVO PATRIMONIALE

Il passivo risulta formato da

mutuo fondiario Unipol Banca s.p.a. n. 06/239/8311649	€ 147.184,00
Inps e Agenzia Entrate	€ 10.136,51
Prestito chirografario TIT italia srl	€ 16.789,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 174.109,51</b>

I debiti a carico dei ricorrenti concerne il contratto di mutuo cointestato con la moglie stipulato con Unipol Banca s.p.a. e un prestito chirografario per ristrutturare l'immobile come si dirà successivamente (v. pignoramento presso terzi).

A seguito della sospensione del mutuo modifica delle condizioni originarie e nonostante il pagamento fino il 30.11.2013 l'importo residuo risulta essere superiore all'importo originario.

I dati indicati nelle sottostanti tabelle, su cui è stato costruito il presente piano, sono stati estrapolati dagli esiti delle richieste alla Centrale Rischi ed alle principali banche dati creditizie (CRIF) e da altra documentazione ( atti di pignoramento, iscrizioni ipotecarie ecc.) ricevuta dai creditori. Il tutto è stato messo a disposizione del nominato Occ. Di seguito vengono elencati nel dettaglio gli importi relativi alla posizione debitoria del sig. Di Bella suddivisi nelle diverse classi. Gli importi riportati nelle tabelle sottostanti indicano le somme che si intendono offrire ai creditori con il presente piano.

Passivo	Debito residuo
Avv.Mariano Guzzo	€ 4.200,00
Compenso Occ	€ 6.100,00 Comprensivo di iva
Banca Unipol Banca s.p.a. mutuo n. 06/239/8311649	€ 147.184,00

*M. Di Bella*      *Messana*

Re Martino n. 2  
acquisto

Debiti tributari e previdenziali	€ 10.136,51
Prestito chirografario TIT italia srl	€ 16.789,00
totale	€ 184.409,00

3) Reddito attuale del nucleo familiare

La moglie risulta essere disoccupata. Il marito provvede al mantenimento del nucleo familiare con uno stipendio pari a circa € 1.350,00 mensili a seguito di assunzione a tempo indeterminato nel 2019 (v. all. 1 contratto assunzione a tempo indeterminato 2019 Di Bella Marco).

La famiglia è composta da 4 persone con due bambini piccoli.

4) le cause del sovraindebitamento

In fatto

Nel 2011 la coppia ha deciso di creare il focolare domestico attraverso l'acquisto della prima abitazione.

Ai tempi entrambi i coniugi lavoravano.

La moglie era stata assunta con un contratto part time per euro 700 mensili presso la ditta Li Puma Riccardo (v. all.12 unilav 2012) e, dunque, riuscivano a far fronte alle rate del mutuo originariamente previste per €567,00.

Successivamente all'acquisto della casa la coppia ha fissato la data del matrimonio e lo stesso si è celebrato il 09.06.2012 (v.all.14).

Dopo aver contratto matrimonio, acquistata la casa e aver pagato 22 rate (v. piano ammortamento mutuo all. 9d) una serie di eventi imprevisi ed imprevedibili si sono verificati.

La moglie viene licenziata per giustificato motivo soggettivo dalla ditta Li Puma Riccardo (v.all. 9c nel 2012).

La moglie viene licenziata per giustificato motivo soggettivo dalla ditta Li Puma Riccardo (v.all. 9c nel 2012).

La perdita del posto di lavoro del marito in pari data .

Questi eventi li hanno spinti a chiedere la sospensione del pagamento del mutuo per 24 mesi consci del fatto che era un evento momentaneo e che la situazione si sarebbe ripresa.

La banca concede la sospensione per 24 mesi dal 30.11.2013 al 31.10.2015.

Il 03.12.2013 la moglie Sig.ra Massana viene assunta dalla ditta Rosato Salvatore con un contratto di apprendistato full time (v. lettera di assunzione e contratto di apprendistato documenti all. 5a e 5b).



Lo stipendio corrispondeva a €800,00 -900,00 mensili.

Nonostante questa buona fortuna la famiglia non riusciva a coprire le spese familiari quali il mutuo e le spese di mantenimento ed il marito non riusciva a trovare lavoro od essere assunto dal alcuna parte.

Nel 2015 in vista ormai dello scadere della sospensione di mutuo concessa e dato che, per il marito, la ricerca del lavoro era proseguita invano per diverso tempo, la famiglia decide di farsi aiutare dal padre del marito, il quale con una cessione del quinto sulla pensione di circa 900,00 € mensili, riesce a dare inizio ad una piccola attività ( un negozio di vendita mangimi ed accessori per animali) (v.all. 3 certificato inizio attività).

Tuttavia non hanno potuto provvedere al pagamento delle rate del mutuo per le seguenti ragioni.

- 1) Il 28/08/15 nasce la loro prima figlia [redacted] la quale a nemmeno 3 mesi dalla nascita è costretta al ricovero in ospedale (v.all.10 referto medico).

In particolare 5 giorni prima del ricovero è stato riferito episodi di vomito 3-4 volte al giorno e comparsa di diarrea 6-7 scariche di feci liquide e giallastre. La paziente è stata quindi trattenuta in ospedale.

All'ingresso la bambina è stata alimentata su consiglio dei medici solo con latte materno ed è stato riscontrato l'assenza di episodi di vomito.

Da referto medico è stato consigliato l'allattamento esclusivo per 24 ore al giorno con latte materno (v.referto medico). La paziente è stata dimessa con assenza dei disturbi avute all'inizio il 09.11.2015.

Nel caso concreto è stato diagnosticato [redacted] causate da qualsiasi altra assunzione di latte che non fosse materno (v. p.9 referto all.10).

- 2) Perdita del posto di lavoro della sig.ra Messana. Gli avvenimenti di sopra hanno costretto alla signora Messana dapprima di mettersi in maternità ed al termine di tale periodo non le è stato possibile rimettersi al lavoro per le complicazioni della figlia e per la necessità che stesse accanto alla figlia per 24 ore al giorno.

La sig.ra Messana ha percepito l'assegno di disoccupazione per 12 mesi fino a dicembre 2017 pari a €700,00.

- 3) Il 30.11.2017 il sig. Di Bella è stato costretto a chiudere il negozio (v.all.2). a causa della crisi de mercato mangimi per animali il quale ,purtroppo, già per due anni di seguito non garantiva quel minimo necessario e sufficiente, coperte le spese, a provvedere alle spese di prima necessità della famiglia.

MR [redacted] DB

si il mutuo  
cuna

- 4) Nel 2018 nasce il loro secondo genito [redacted] anche lui con delle intolleranze alimentari che costringono la moglie alla cura assidua dello stesso.

La chiusura dell'attività, il secondo licenziamento della moglie, le complicazioni circa le alimentazioni dei figli hanno reso impossibile alla giovane coppia di provvedere al pagamento del mutuo.

La coppia provvedeva al proprio sostenimento solo con l'assegno di disoccupazione della moglie fino a quando nel 2019, fortunatamente il marito è stato assunto con un contratto a tempo indeterminato full time di termo idraulico con **uno stipendio di €1.300,00 /1.350,00 mensili** (v. all. 1 contratto assunzione a tempo indeterminato 2019 Di Bella Marco).

In diritto

#### 5.2 In diritto

Il debitore non ha assunto "obbligazioni con la consapevolezza di non farvi fronte" poiché nel 2008 aveva tutta la capacità economica e finanziaria per farvi fronte.

**Viene nel caso rilevare che il consumatore non ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere (anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali) ovvero che non ha colposamente determinato il sovraindebitamento ex art. 12 bis legge 3/2012.**

Sotto il secondo profilo, l'art. 12 bis della legge 3/2012, facendo riferimento alla colpevolezza nell'aver causato il sovraindebitamento, richiama il concetto di diligenza nell'assunzioni dell'obbligazioni e dell'adempimento di cui agli artt. 1223, 1224 e 1225 del c.c.

Tali articoli stabiliscono che "il debitore è responsabile dell'inadempimento per le condotte che siano sua conseguenza immediata e diretta della sua azione od omissione" e che "il debitore non è responsabile per il danno che non poteva prevedere nel tempo in cui è sorta l'obbligazione", o letto in altri termini, "il debitore non è responsabile e ne deve essere esclusa la responsabilità quando l'inadempimento è dipeso da cause sopravvenute di forza maggiore o eventi eccezionali che non potevano essere ragionevolmente previsti".

Nel caso concreto, le cause imprevedute ed imprevedibili consistono ne:

- 1) Nel licenziamento della moglie per giustificato motivo soggettivo dalla ditta Li Puma Riccardo (v.all. 9c nel 2012).
- 2) La perdita del posto di lavoro del marito in pari data .
- 3) Il 28/08/15 nasce la loro prima figlia [redacted] la quale a nemmeno 3 mesi dalla nascita è costretta al ricovero in ospedale (v.all.10 referto medico).
- 4) L'inadempimento avvenuto nel 2015 del mutuo a seguito delle riscalate possibilità

economiche di sostentamento della famiglia

- 5) La crisi e la chiusura della ditta del marito con riguardo al mangime per gli animali
- 6) Nel 2018 nasce il loro secondo genito [redacted] anche lui con delle intolleranze alimentari che costringono la moglie alla cura assidua dello stesso e alla impossibilità di svolgere alcuna posizione lavorativa

5 Spese correnti al m...  
Dalle somme indic...  
ritenute necessar...  
ad € 1.000,00  
A tal pro...  
manter...  
ter...

Orbene tali cause sopravvenute, imprevedute ed imprevedibili e da sole sufficienti a determinare l'evento sovraindebitamento, appaiono dunque idonee ad escludere o limitare qualsivoglia profilo di responsabilità o improverabilità in ordine alla condotta del ricorrente/consumatore.

Ne deriva che ex art. 12 bis "il consumatore non ha colposamente determinato il sovra indebitamento", essendo questo determinato da una pluralità di condotte omissive addebitabili ad altri soggetti da sole sufficienti a determinare o ad incidere sull'evento.

A tal proposito, secondo il Tribunale di Prato (decreto 28.09.2016), non è meritevole il debitore che:

- al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simula attività inesistenti;
- produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile;
- omette l'indicazione di beni nell'inventario di cui all'art. 14-ter, c. 3;
- nel corso della procedura effettua pagamenti in violazione dell'accordo o del piano del consumatore;
- dopo il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria;
- intenzionalmente non rispetta i contenuti dell'accordo o del piano del consumatore.

Tutti questi casi non ricorrono nel caso specifico né il soggetto ha assunto volontariamente le obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere.

[redacted]

HA [signature] [signature]



5 Spese correnti al mantenimento della famiglia

Dalle somme indicate in precedenza dallo stipendio del marito per una famiglia di 4 persone si è ritenuto necessario e sufficiente per soddisfare il mantenimento minimo una somma corrispondente ad € 1.000,00 v. (bilancio familiare allegato).

A tal proposito al fine della determinazione del limite di reddito necessario al debitore per mantenere un dignitoso tenore di vita per lui e per la sua famiglia, è l'assegno sociale, tempo per tempo vigente, ponderato per i coefficienti previsti dalla scala di equivalenza dell'I.S.E.E. per il nucleo familiare del debitore.

Quest'ultimo approccio è stato adottato dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza nelle norme sul sovraindebitamento e sull'esdebitazione. Infatti, il nuovo art. 68, comma 3, D.Lgs. n. 14/2019 relativo al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, trattando del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore – tale norma prescrive che “a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al DPCM del 5 dicembre 2013, n. 159.”. A tal riguardo, giova rilevare come l'assegno sociale per il 2021

sia determinato in euro 460,28, moltiplicato per 13 mensilità, per cui si ha un assegno annuale di euro 5.983,64. Tenuto conto che i parametri relativi ai componenti il nucleo familiare sono quelli indicati nell'allegato 1 del D.P.C.M. citato, nel caso di una famiglia di 4 persone la soglia suddetta sarebbe pari ad (euro 5.983,64 x 3) **euro 15.916,00 ( che diviso 12 mensilità fa € 1.326,37).**

## 6. CONVENIENZA DELLA PROPOSTA RISPETTO ALLA ALTERNATIVA DELLA LIQUIDAZIONE

Ai sensi dell'art. 9 comma, 3 bis, lettera e) della legge n. 3/2012, è necessario valutare la convenienza del Piano del Consumatore in alternativa all'ipotesi di liquidazione dei beni di proprietà del debitore.

Appare quindi necessario analizzare nello specifico il profilo di una eventuale ipotesi liquidatoria dei beni mobili e immobili posseduti dal ricorrente al fine di individuare le motivazioni che potrebbero spingere a preferire l'una o l'altra ipotesi, sempre nello spirito di tutelare il ceto creditorio e consentire contemporaneamente il fresh start del ricorrente.

L'unico bene immobile di proprietà del ricorrente, come risulta anche dalla visura catastale allegata insieme all'ispezione ipotecaria (allegato 30 e allegato 31) è il seguente:

DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO						DATI DERIVANTI DA	
N.	Sezione	Foglio	Particella	Sub	Zona	Mano	Categoria	Classe	Consistenza	Prodotto	
1	Urbana	56	1333	37	Casa	Zona	A/3	4	6,4 vani	Euro 312,46 L. 402,000	CLASSAMENTO AUTOMATICO del 07-04-1993 n. 20301/1993 in ott. dal 10/02-1992

Indirizzo: VIA RE MARTINO n. 2 piano 2 numero 4 scala B  
Comune: Nocera Inferiore Prov. Salerno Mod. 58 160097

Da un'analisi approfondita di tale patrimonio immobiliare emerge che l'immobile sito in via re di martino n.2 secondo piano di mq 88 è stato valutato in € 64.000,00.

Inoltre r  
1

Al fine di valutare la convenienza del piano del Consumatore in alternativa all'ipotesi liquidatoria è opportuno precisare quanto segue:

Nelle procedure esecutive immobiliari, solitamente, il valore del bene subisce, ex art. 591 c.p.c., un deprezzamento, ma anche la tempistica dilatata delle esecuzioni immobiliari.

L'art. 591, infatti, ha assegnato al G.E. il potere di disporre ribassi fino al limite di un quarto (25%) e dopo il quarto tentativo di vendita andato deserto fino al limite della metà.

Nel valutare la convenienza dell'eventuale ipotesi liquidatoria, è opportuno analizzare le aste giudiziarie attualmente in corso relative ad immobili simili ricadenti nella stessa zona. Tale attività è stata effettuata dalla ricorrente e dal proprio advisor che hanno preso in esame gli immobili attualmente all'asta in un raggio di mille metri dall'immobile in esame,

Si riportano di seguito quanto indicato nel piano del consumatore:

1) Immobile sito in via re di martino n. 1 (dista dall'immobile dei debitori m. 5.) risulta essere di ampiezza mq 93, 59 mila prezzo prima asta prezzo base d'asta (prima sta deserta e vendita revocata) (v.all.22)

2) immobile, sito in via Alcamo n. 11 (dista dall'immobile dei debitori m. 400) risulta essere di ampiezza mq 88 valore iniziale € 105.000,00, 9 aste deserte, valore attuale € 18.687,00 offerta minima € 14.015,00 (v.all.24)

3) immobile sito in via imperatrice costanza n. 39 Palermo (dista dall'immobile dei debitori m. 200.) risulta essere di ampiezza mq 88 valore 35.000,00 prima sta deserta valore attuale 26.250 valore minimo 19.697,00 (v.all.25)

4) via Pindemonte n.11 Palermo (dista dall'immobile dei debitori mq..) risulta essere di ampiezza mq 88 valore di mercato €65.000 prezzo base d'asta €53.800,00, seconda asta prezzo base 40.000,00 offerta minima €30.260,00 (v.all.27)

Orbene, dai valori presenti nella precedente tabella è possibile evidenziare che la percentuale media di ribasso è pari al 63,39% del valore iniziale di mercato.

Applicando questa percentuale media di ribasso al valore di mercato dell'immobile di proprietà dei signori in esame si otterrebbe un valore di realizzo per 3 aste deserte pari ad euro €32.000,00 secondo i seguenti calcoli, prima asta nessun ribasso, seconda asta ribasso 25 % pari a €16.000,00 terza asta ribasso del 25% pari ad € 12.000,00.

Nonostante i dati di cui sopra riportati però al fine di garantire una maggiore soddisfazione all'intero ceto creditorio e ai creditori privilegiati soprattutto, il debitore ricorrente ha ritenuto opportuno applicare una percentuale di ribasso solamente del 25% rispetto al valore di mercato e quindi adeguarlo ad euro 48.000,00.



in via

Inoltre non sono da sottovalutare:

- 1) L'offerta minima che può essere 1/5 inferiore al prezzo base;
- 2) l'incertezza legata all'esito della procedura all'asta, nonché i costi connessi e i lunghi tempi di gestione.

Pertanto l'importo a cui la ricorrente e il proprio advisor sono giunti, pari a € 48.000 risulta congruo, superiore al valore di concreto di realizzo.

### 7) tempi e modalità del piano del consumatore

Il Piano proposto, tenuto conto dell'importo delle spese di sostentamento familiare mensili e della situazione reddituale attuale del ricorrente, di cui si argomenterà in seguito, prevede di procedere alla soddisfazione dei debiti, secondo tali modalità:

- 1) Soddisfazione 100% (in quanto prededucibili)

Passivo	Debito residuo
Compenso Occ Avv. Mariano Guzzo	€ 6.100,00 € 4.200,00
<b>totale</b>	<b>€ 10.300,00</b>

- 2) Soddisfazione al 33% del credito ipotecario in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria per un importo di € 48.000,00

mutuo fondiario Unipol Banca s.p.a. n. 06/239/8311649	€ 139.119,00
<b>Residuo</b>	<b>€ 147.184,00</b>

### Soddisfazione pari a € 48.000,00

- 3) soddisfazione al 15% creditore privilegiato Fisco

Inps e Agenzia Entrate	€ 10.136,51
------------------------	-------------

L'importo totale dell'estratto ruolo è pari ad € 16.158,49 (16.106,40 Di Bella e 52,09 Messana) ma gli Ava n. 59620160006825201000 e 59620170003671163000 corrispondenti a € 2.096 e € 4.138 sono stati oggetto di saldo e stralcio e di rottamazione e sono stati interamente pagati (v. istanza di rottamazione con bollettini v. all. 43).

Ne deriva che non deve essere ricompreso nel piano del consumatore l'importo pari a 6.234.

La soddisfazione dei restanti 10.136,51 sarà pari ad € 1.521,00

*DBM*  
*MLL*  
*ABA*

4) soddisfazione al 10% creditore chirografario

Prestito chirografario TIT italia srl	€16.789.00
---------------------------------------	------------

Soddisfazione pari a € 1.679.00

Riepilogo

Passivo	Debito residuo	Debito a seguito dell'omologa
Avv. Mariano Guzzo	€ 4.200	4.200 in prededuzione legge 3/2012
Compenso Occ	€ 6.100,00	€6.100,00 In prededuzione
Banca Unipol Banca s.p.a. mutuo n. 06/239/8311649	€ 147.184,00	€48.000,00 in misura superiore all'alternativa liquidatoria
Debiti tributari e previdenziali	€ 10.136,51	€1.280.00 privilegiato
Prestito chirografario	€ 16.789,00	€1.678.00 chirografario
totale	€ 178.009,51	€ 61.258.00

Si chiede al Giudice, all'omologa del piano, di autorizzare il debitore a provvedere al pagamento con RID mensili di cui dovrà inviare copia dell'avvenuto bonifico al Gestore.

**Dal 2 anno in poi si chiede al giudice di autorizzare il debitore a provvedere al pagamento direttamente nei confronti la banca.**

**A tal proposito ai sensi dell'art. 8 comma 1 ter della Legge 176/2020, "La proposta di piano del consumatore e la proposta di accordo formulata dal consumatore possono prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della proposta, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data" (Allegato Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 - Articoli da 4-bis a 4-quater, punto D).**

Nel caso concreto come si legge a nel piano di ammortamento rinegoziato il mutuo doveva scadere il 31.03.2043 quindi tra 21 anni.

I Debitori chiedono, dunque, l'autorizzazione al giudice alla prosecuzione del piano per un totale di 233 rate, per 19 anni, per un rata di €243.00.



Orbene il codesto piano terminerà due anni prima della scadenza naturale del mutuo.

Il nucleo familiare ha un reddito di € 1.350,00 rimane, pertanto, un residuo di € 1.107,00.

8) Piano di pagamento

#### RATE IN PREDEDUZIONE

Dalla 1 alla 22

Le spese in prededuzione per un totale di € 10.300,00 verranno soddisfatte:

- quanto ad euro € 5.000, con l'apporto da parte del padre del Sig. Di Bella Marco a titolo di donazione di somme liquide in un'unica soluzione subito dopo l'omologa del piano, il cui soggetto firma anche il presente piano;
- la restante parte, per € 5.300, in 22 mensilità, da € 240 ciascuna

Le restanti somme pari a € 50.958,00 saranno ripartite nei seguenti modi:

#### **RATA DA 23 A 95 ovvero 72 rate di 243 per € 17.496,00**

- su una rata di € 243
- 190 andranno per la copertura e soddisfazione del creditore ipotecario
- 42,7 andranno per la copertura e soddisfazione degli altri creditori con privilegio mobiliare, fisco e poi ai chirografari per 72 mensilità (6 anni);

#### **DA 95 A 233 ovvero 138 rate di € 243 per un totale di € 33.534**

Dal' 8 anno in poi, le rate ,mentre, andranno a soddisfare solo il creditore ipotecario secondo i seguenti importi:

- 3) € 243,00 per un totale di € 39.208,00

#### 9 DICHIARAZIONE DI FATTIBILITA' DEL PIANO

Trattandosi :

- di un debitore di 37 anni
- del contratto a tempo indeterminato con riguardo alla sua posizione lavorativa



10) presupposti per accedere alla procedura

La richiesta, con il ricorso e la domanda in esame, soddisfa i requisiti previsti dagli articoli articolo 7, comma 2, lettere a) e b) (quanto ai presupposti di ammissibilità come il perdurante stato di indebitamento e le condizioni soggettive del debitore) nonché dell'articolo 9, commi 2 e 3 (per quanto riguarda la documentazione).

CHIEDE

all'Ill.mo Tribunale adito:

- In via principale che sia omologato il presente piano del consumatore
- Che vengono sospese le azioni esecutive
- Che sia data idonea forma di pubblicità alla domanda e al decreto

Con Osservanza

14.06.2022

Avv. Guzzo Mariano

PER CONFERMA ED ACCETTAZIONE

Unitamente al presente ricorso si deposita:

  
Messana Anna  
F DEL TERZO ASSUNTORI  


1) contratto assunzione indeterminato 2019 Di Bella Marco..pdf

2)A- chiusura partita iva..pdf

2)B- cessazione attività 2017..pdf

3) scia e certificati di inizio attività 2015..pdf

5)A- contratto presso Rosato 2013..pdf

5)B- lettera di assunzione presso Rosato 2013..pdf

9)A- azioni e legale contro li puma 2012..pdf

9)B- diffida e messa in mora per li puma 2012..pdf

9)C- licenziamento li puma 2012..pdf

9)D piano ammortamento mutuo banca.pdf

10) patologie + referti (con date nei referti) ricoveri e dimissioni..pdf

12) contratto( unilav) presso li puma 2011..pdf

13) di bellila (1).pdf

14) certificato matrimonio chiesa + estratto matrimonio del comune..pdf

15) visura catastale..pdf

20) bilancio familiare.pdf

21) immobili paragonati.png

22) alternativavia re di martino n. 1 offerta minima€44.250 59 mila prezzo prima asta mq93.png

23) perizia alternativavia re di martino n. 1 offerta minima€44.250 59 mila prezzo prima asta mq93.pdf

24) alternativa via alcamo n.11.png

25) alternativa via imperatore costanza 19 mila.png

26) perizia via imperatore costanza.pdf

26) via pindemonte.png

27) perizia via pindemonte.pdf

28) atto di acquisto immobile o.pdf

29) nota di iscrizione registri agenzia del territorio.pdf

30) nota di trascrizione ai registri di agenzia del territorio.pdf

32) centrale rischi banca di italiaCamScanner 05-12-2020 13.52.19.pdf

33) Perizia Estimativa via Re Martino, 2..pdf

34) modello unico 2016 x 2015.pdf

35) modello unico 20017 x 2016.pdf

36) modello unico 2018 x 2017.pdf

37) compass piano di rientro

23/03/

38) compass sintesi

23/03/

39) estratto conto libretto caruso angelo e caruso salvatore056

29/03/

40) assenza di conti o beni occultati al gestore

26/04/

40) estratto conto libretto caruso gabriele059

29/03/

41) estratto conto libretto cataffo paola e caruso salvatore057

29/03/

42) estratto conto postepay055

29/03/